

## Da dove arriva la sentenza su Netflix

*di Sergio Boccadutri e Carlo Stagnaro*

*La sentenza sulle clausole vessatorie dei contratti di Netflix era inevitabile perché la legge italiana è più rigida della direttiva europea. Ma il problema è proprio non aver riconosciuto che il diritto di recesso è già una tutela sufficiente del consumatore.*

### **Attenzione alle clausole contrattuali**

Il tribunale di Roma ha accolto un'azione collettiva promossa dal Movimento consumatori, dichiarando vessatorie le clausole applicate da Netflix per la modifica unilaterale del prezzo e delle condizioni contrattuali vigenti dal 2017 al gennaio 2024. La decisione merita una lettura attenta, perché è più sfumata e forse persino più equilibrata di quanto la narrazione pubblica lasci intendere. Il problema non sta nella sentenza ma nella legge italiana, che il giudice non avrebbe potuto non applicare.

Prima di tutto è importante chiarire che il vizio accertato non riguarda gli aumenti di prezzo in sé, né la loro congruità rispetto all'inflazione o ai costi industriali di Netflix. Il tribunale è esplicito: non è suo compito valutare se 17,99 euro siano un prezzo "giusto" per il servizio offerto. Il problema era esclusivamente formale: le clausole contrattuali fino al gennaio 2024 non indicavano in modo esplicito quali motivi avrebbero potuto giustificare la variazione unilaterale del prezzo. Il Codice del consumo richiede che le ragioni del cosiddetto *ius variandi* siano scritte nel contratto fin dall'inizio, anche nei contratti di durata indeterminata, così che il consumatore possa valutarle al momento della sottoscrizione. Preavviso e diritto di recesso, da soli, non bastano.

La legge italiana su questo punto risulta più stringente rispetto alle norme europee. La direttiva 93/13/Cee prevede esplicitamente una deroga per i contratti a tempo indeterminato: in questi casi, secondo l'allegato della direttiva, un ragionevole preavviso e il diritto di recesso sarebbero sufficienti a escludere la presunzione di abusività, senza necessità di indicare nel contratto i motivi della modifica. Quando l'Italia ha recepito la direttiva nel Codice del consumo, la deroga è stata semplicemente omessa. L'art. 33, comma 2, lettera m) impone l'obbligo di indicare il giustificato motivo senza distinguere tra contratti a termine e contratti a tempo indeterminato. La direttiva europea consente agli stati membri di adottare standard di protezione più elevati, e l'Italia ha prodotto un regime più esigente. Il giudice ha dovuto applicare questo regime e questo è il motivo per cui Netflix, pur operando con clausole strutturalmente simili in tutta l'Unione, si è trovata in una posizione più vulnerabile in Italia che altrove.

### **Le ragioni di una deroga**

Vale però la pena interrogarsi sulla ragionevolezza di questa scelta. La direttiva europea aveva previsto la deroga per i contratti a tempo indeterminato con una logica precisa: in mercati concorrenziali, come è quello delle piattaforme streaming, dove il consumatore può uscire liberamente dal contratto, il diritto di recesso è già di per sé una tutela sufficiente. La scelta italiana di eliminare questa distinzione può avere senso in settori dove il servizio è

essenziale e la mobilità del consumatore è di fatto limitata, come l'energia o le comunicazioni elettroniche, dove non a caso si collocano i principali precedenti del Consiglio di stato. Ma applicare lo stesso standard rigido a un servizio di intrattenimento in streaming, in un mercato affollato di concorrenti e privo di barriere all'uscita, significa estendere una logica protettiva nata per contesti molto diversi.

Il tribunale stesso lo riconosce, quando precisa che ci si trova al di fuori di mercati relativi a beni tutelati. Il problema, in altri termini, non è tanto la sentenza in sé, che non poteva esimersi dall'applicare il diritto vigente, quanto appunto nella norma che il legislatore italiano non ha mai calibrato in funzione della natura del servizio o del grado effettivo di concorrenza del mercato.

### **I punti sui quali ha vinto Netflix**

La distinzione tra le diverse versioni contrattuali è cruciale e spesso travisata nel dibattito pubblico. La clausola di modifica del prezzo è stata ritenuta già conforme nella versione del gennaio 2024, che aveva introdotto l'elenco delle voci di costo rilevanti: da quel momento in poi, gli aumenti applicati a contratti stipulati dopo quella data non sono stati toccati dalla sentenza. Quello che è rimasto non conforme fino all'aprile 2025 è invece la clausola di modifica delle condizioni normative, che ancora non indicava i motivi delle possibili variazioni non economiche. La versione riformulata in corso di causa è stata giudicata pienamente adeguata per entrambe.

Il tribunale ha respinto anche la tesi più estrema avanzata dal Movimento consumatori, che pretendeva di limitare il *ius variandi* alle sole sopravvenienze oggettive, imprevedibili e indipendenti dalla volontà di Netflix. Secondo questa impostazione, un aumento del prezzo sarebbe stato legittimo solo in presenza di circostanze straordinarie del tutto esterne all'impresa. Il tribunale ha chiarito che accogliere la tesi più restrittiva del Movimento consumatori avrebbe portato a esiti paradossali: Netflix potrebbe aumentare i prezzi soltanto nella misura dell'inflazione, e non potrebbe nemmeno adeguare il servizio all'evoluzione tecnologica o alle scelte di riposizionamento commerciale. Una simile interpretazione trasformerebbe l'obbligo di motivazione in una garanzia di sostanziale immutabilità del contratto, che il tribunale ha ritenuto incompatibile con la libertà di iniziativa economica privata, tanto più in un mercato concorrenziale per beni non tutelati.

Va aggiunto che il tribunale ha anche respinto le accuse di pratiche commerciali scorrette e ha ritenuto non vessatoria la clausola sulle offerte promozionali: Netflix ha quindi vinto su punti non trascurabili. Presentare la sentenza come una debacle della piattaforma è fuorviante.

Sul piano degli effetti concreti, il tribunale non ha ordinato a Netflix di ridurre i prezzi: il dispositivo impone solo misure di natura inibitoria e informativa. Netflix deve pubblicare la sentenza sul proprio sito, darle spazio su quotidiani nazionali e comunicare individualmente a ciascun abbonato l'illegittimità delle clausole e il diritto alla restituzione delle somme corrisposte, diritto che però va azionato separatamente. Le cifre citate sui media, circa 500 euro per il piano Premium, 250 per lo Standard, sono stime elaborate dai legali delle associazioni consumeristiche, non importi fissati dal giudice. Il recupero effettivo richiederà un'azione separata, con prescrizione sospesa solo per le condotte successive al giugno 2023.

### **Un limite alla libertà di impresa?**

Il principio applicato dal giudice è radicato nell'ordinamento italiano e non è nuovo. Le sentenze del Consiglio di stato del 2020 in materia di telecomunicazioni e i provvedimenti

dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato del 2021 su Apple, Google e Dropbox si muovevano già interamente in questo perimetro, ribadendo che il Codice del consumo impone uno standard più esigente di quello europeo. Netflix ha aggiornato le proprie clausole solo nel gennaio 2024, tre anni dopo quei provvedimenti. L'orientamento dunque non era imprevedibile.

La sentenza del tribunale di Roma è significativa sul piano dei principi e fa luce sugli errori di valutazione del legislatore italiano, ma meno immediatamente operativa sul piano del ristoro economico rispetto a quanto il dibattito pubblico ha lasciato intendere: per ottenere i rimborsi serve una nuova azione. Netflix ha già annunciato che impugnerà la decisione. Sarà interessante seguire le motivazioni del ricorso e verificare se i giudici di appello affronteranno una questione che la sentenza lascia sullo sfondo: se l'equiparazione, sul piano della presunzione di abusività, delle clausole di modifica unilaterale in contratti così diversi per natura e contesto di mercato non costituisca al tempo stesso un limite sproporzionato alla libertà di impresa e un caso di gold plating rispetto alla direttiva europea. Questa, infatti, già individua in modo esaustivo le tutele dovute al consumatore (obbligo di ragionevole preavviso e diritto di recesso) come garanzia sufficiente nelle modifiche unilaterali dei contratti di durata indeterminata e per servizi non tutelati, in mercati concorrenziali e privi di barriere all'uscita.